COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Prot. n° 9517/p/ep

Roma, 26 febbraio 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

e, p.c. Presidenza Fondo Sanitario
Sanedil

Loro sedi

Comunicazione n. 690

Oggetto: trasmissione Comunicazione Sanedil – CU 2020

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Comunicazione pervenuta in data odierna dal Fondo Sanitario Sanedil, contenente indicazioni circa la corretta compilazione della Certificazione Unica 2020, con riferimento ai contributi versati per il Fondo stesso.

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini

Allegato: 1

Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

Alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

Alla cortese att.ne del

Presidente Carlo Trestini
Vice Presidente Antonio di Franco

Roma, 25 febbraio 2020

Oggetto: Certificazione Unica 2020 – Contributi Fondo Sanitario Sanedil - diffusione comunicazione.

Con la presente si chiede la diffusione della seguente comunicazione a tutte le Casse Edili del sistema CNCE.

Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 665 del 3 maggio 2019, in tema di regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavori al Fondo Sanitario Sanedil, si precisa quanto segue.

Ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2020, con particolare riguardo alle contribuzioni sanitarie 2019, da compilare a cura delle imprese e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia che:

- nella sezione "*Oneri Deducibili*", al ***punto 442*** "*contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito*" dovrà essere indicato l'intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell'anno 2019;
- nel ***punto 443*** della medesima sezione "Oneri Deducubili", dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: ***96409710587***

Non essendo, infatti, alla data odierna il Fondo Sanedil ancora iscritto all'Anagrafe dei Fondo Sanitari, il sostituto di imposta (l'impresa) non potrà escludere dal reddito imponibile in capo al lavoratore i contributi versati al Fondo, pur rientrando questi nel limite di € 3.615,20.

Nel rimanere a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti

Si porgono i migliori saluti,

IL VICE PRESIDENTE
Stefano Macale



Il PRESIDENTE
Arnaldo Redaelli



Via Giuseppe Antonio Guattani 24
00161 Roma
C.F 96409710587